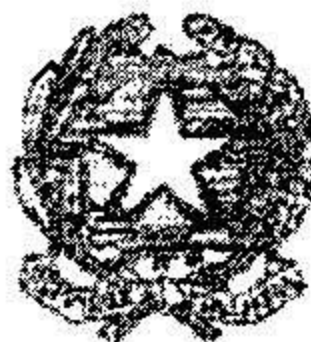


Contributo integrativo



M

ORIGINALE

23573 / 2011

Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

RESPONSABILITA'
DA
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 21643/2009

Dott. CAMILLO FILADORO

- Presidente -

Cron. 23573

Dott. MAURIZIO MASSERA

- Rel. Consigliere -

Rep. e.l.

Dott. ALFONSO AMATUCCI

- Consigliere -

Ud. 13/10/2011

Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO

- Consigliere -

PU

Dott. ADELAIDE AMENDOLA

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 21643-2009 proposto da:

, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo
studio dell'avvocato ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall'avvocato FARINA VINCENZO
con studio in 95131 CATANIA, VIA MONS. VENTIMIGLIA
219 giusta delega in atti;

2011

2265

- **ricorrente** -

contro

S.P.A.

ASSICURAZIONI S.P.A.,

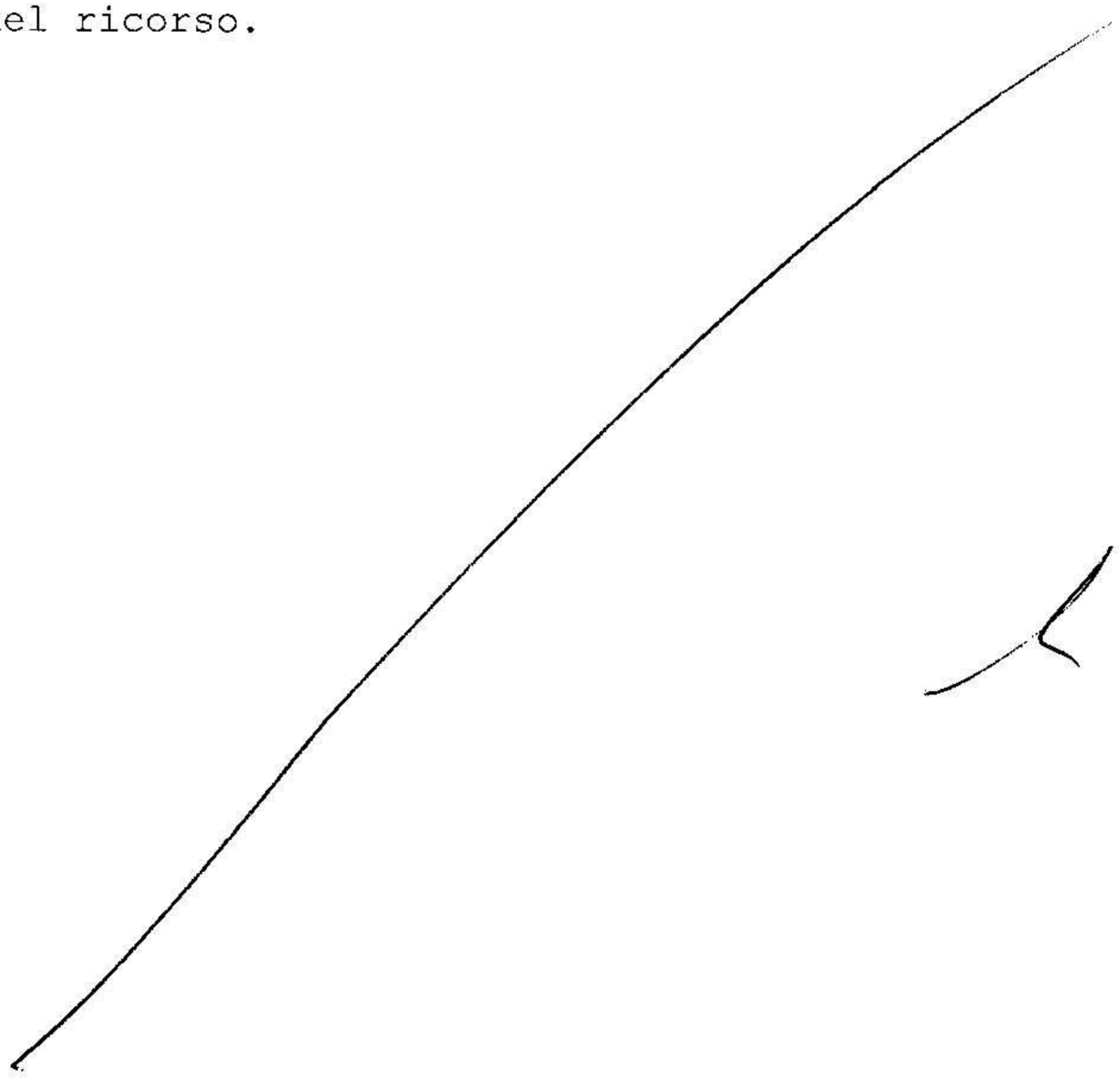
;

- intimati -

avverso la sentenza n. 1052/2008 della CORTE
D'APPELLO di CATANIA, depositata il 12/08/2008,
R.G.N. 2060/2002;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/10/2011 dal Consigliere Dott. MAURIZIO
MASSERA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ANTONIETTA CARESTIA che ha concluso
per l'accoglimento del primo motivo ed il rigetto del
secondo motivo del ricorso.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- Con sentenza in data 2 - 6 settembre 2009 il Tribunale di Catania, attribuita la responsabilità del sinistro nella misura dell'80% all'automobilista e del 20% al motociclista , condannò i medesimi e i rispettivi assicuratori a pagare in solido €. 125.188,14 a favore di , trasportata a bordo del motociclo.

2.- Con sentenza in data 18 giugno - 12 agosto 2008 la Corte d'Appello di Catania ridusse la somma dovuta alla ad €. 93.891,10.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la responsabilità era stata ripartita correttamente tra i due conducenti; risultava che la non indossava il casco protettivo; il C.T.U. aveva spiegato che il suo uso avrebbe potuto ridurre presumibilmente del 25% l'entità delle lesioni da costei subite; in analoga proporzione andavano ridotti i danni patiti; la danneggiata non aveva dimostrato il danno patrimoniale.

3. - Avverso la suddetta sentenza la ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati non hanno espletato attività difensiva.

La ricorrente ha presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 - Il primo motivo, lamenta, denunciando insufficienza di motivazione, l'affermata omessa allegazione di fatti

idonei a dimostrare un danno patrimoniale futuro sotto il profilo del danno emergente e/o del lucro cessante.

1.2.- Effettivamente è orientamento generale consolidato della Corte (confronta, ex multis, Cass. Sez. III 24 febbraio 2011, n. 4493) che la liquidazione del danno patrimoniale da riduzione della capacità di lavoro e di guadagno non può costituire un'automatica conseguenza dell'accertata esistenza di lesioni personali, ma esige che sia verificata la attuale o prevedibile incidenza dei postumi sulla capacità di lavoro, anche generica, della vittima.

Per quanto riguarda, in particolare, la casalinga, è ormai certo (vedi Cass. Sez. III, 13 luglio 2010, n. 16392) che il danno da riduzione della capacità di lavoro, sofferto da persona che - come la casalinga - provveda da sé al lavoro domestico, costituisce una ipotesi di danno patrimoniale, e non biologico. Ne consegue che chi lo invoca ha l'onere di dimostrare che gli esiti permanenti residuati alla lesione della salute impediscono o rendono più oneroso (ovvero impediranno o renderanno più oneroso in futuro) lo svolgimento del lavoro domestico; in mancanza di tale dimostrazione nulla può essere liquidato a titolo di risarcimento di tale tipologia di danno patrimoniale.

Ma l'applicazione di tali principi non può avvenire automaticamente e senza analizzare le peculiarità del caso concreto. Il C.T.U. nominato in primo grado attribuì alla

una invalidità permanente pari al 42%. ma escluse che le lesioni potessero incidere sulla svolgimento della sua attività. Proprio in considerazione delle ragioni addotte con l'atto di appello, la stessa Corte territoriale ritenne opportuno disporre il rinnovo della C.T.U. e il nuovo consulente attribuì alle lesioni patite dalla una incidenza sulla capacità lavorativa di casalinga del 25%. A questo punto si impongono due considerazioni: a) non è razionale ritenere che una invalidità permanente particolarmente elevata non spieghi alcuna conseguenza sull'attività di casalinga; b) è contraddittorio disporre il rinnovo della C.T.U. in accoglimento di tesi prospettate con l'atto di appello e poi, dopo l'esito favorevole dell'accertamento medico - legale, rimproverare alla parte istante di non avere offerto elementi idonei.

Il motivo in esame merita, dunque, accoglimento.

2.1 - Il secondo motivo censura, ancora sotto il profilo del vizio di motivazione, il concorso di colpa attribuito alla ricorrente per non avere indossato il casco.

2.2. - La censura è infondata. La Corte territoriale, rilevato che il aveva dichiarato che la , al momento del sinistro, aveva il casco in mano, ha recepito i rilievi del C.T.U. da essa incaricato, secondo il quale doveva ritenersi che il casco protettivo avrebbe potuto presumibilmente ridurre del 25% l'entità delle lesioni, le

quali pacificamente hanno interessato soprattutto il cranio e il volto.

3.- Pertanto il primo motivo merita accoglimento, mentre il secondo va rigettato. Spese rimesse.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, rigetta il secondo. Cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Roma 13.10.2011.

Il Consigliere Estensore



Il Presidente.



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OCC 11 NOV. 2011
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

